



Organizzazione Sindacati Autonomi e di Base

SEGRETERIA REGIONALE LOMBARDIA

Int. Stazione F.S. Milano C.le Piazza Duca D'Aosta 20125 Milano

Tel. 026702596 - 0266988627 Tel.F.S. 2959 - 2543 - 2020 - 2675 Fax. 0263712229 Fax F.S. 2229 E.Mail:orsa.lombardia@libero.it

Milano, 30 Giugno 2009

Prot. n° 10-2009 PRL

Responsabile Direzione Regionale
Lombardia

c.a. Ing. Fiorenzo Martini

Responsabile Personale ed
Organizzazione

c.a. Sig. Marino Cadeddu

Responsabile Produzione

c.a. Sig. Alfio Cantarella

Responsabile ITR Milano

c.a. Sig. Alberto Furgoni

Responsabile I.S.R. Milano

c.a. Sig.ra Teresa Ricci

*p.c. Segreteria Generale Or.S.A.
Roma*

Oggetto: Flessibilità non concordate servizi A.U.

Le norme prevedono che:

1. Il modulo di condotta al quale viene affidato il mezzo di trazione si distingue in:
 - a. **Doppio agente:** due agenti di condotta;
 - b. **Agente Unico:** Treni viaggiatori dove la mansione del secondo agente è assegnata al Capo Treno (che prende posto in cabina di guida affiancando il macchinista);
 - c. **Agente Solo:** Introdotto a seguito dell'accordo dello scorso 15.05.2009 non sottoscritto ed oggetto di iniziative dell'Or.S.A;
2. **Il vigente CCNL** prevede che possono essere svolti servizi ad agente unico esclusivamente nella fascia 5.00 -24.00,
3. **L'estensione** nelle fasce 4.00 - 5.00 e 24.00 - 1.00 deve essere oggetto di contrattazione e accordo come previsto all'art. 22 comma 2.6.4 del

CCNL delle Attività ferroviarie e all'art.14 commi 2.3.3, 2.3.4 e 2.6.3 del CCNL di Confluenza;

4. **In presenza** di servizi misti Doppio Agente – Agente Unico ai soli fini dell'individuazione della prestazione massima giornaliera sono considerati ad A.U. i servizi che superano le due ore ad A.U. considerando ai fini del raggiungimento di questo limiti l'attività di condotta e le attività accessorie ad esse connesse (vedi CCNL - accordo sindacale del 20.10.2003 punto 5 - circolare Pennacchi,).
5. **Il Ministero del Lavoro** U.P.L.M.O. di Milano si è ripetutamente pronunciato in modo univoco annullando la sanzione disciplinare irrogata da parte di Trenitalia nei confronti di CT che, in presenza di turni non concordati, avevano correttamente richiesto il secondo agente di macchina nei servizi con inizio della prestazione di lavoro prima delle ore 5.00.

Ciò premesso si denuncia che

- I. I **turni in vigore** in vigore dallo scorso 14.06.2009 non sono stati oggetto di accordo con le OS/RSU, pertanto non possono esseri inseriti nei turni PdM e PdB servizi ad agente unico nelle fasce 4.00 - 5.00 e 0.00 -1.00
- II. **Contrariamente** a quanto previsto dal vigente CCNL i turni di lavoro del P.d.M. e P.d.B. della Direzione Regionale Lombardia, in particolare per quanto attiene i servizi che hanno una durata complessiva inferiore alle due ore, prevedono il modulo condotta ad A.U.

Per quanto esplicitato si richiede di rimodulare i turni della DTR Lombardia nel rispetto delle norme contrattuali, in particolare per quanto attiene i servizi ad A.U., indifferentemente dalla durata della prestazione, che prevedono l'inizio prima delle ore 5.00 o termine dopo le ore 24.00.

Si comunica altresì che in assenza di riscontro a quanto denunciato la scrivente O.S. darà indicazioni al P.d.M. e P.d.B. di rispettare rigorosamente quanto previsto dalle norme contrattuali, conseguentemente saranno da ascrivere a codesta Società eventuali responsabilità relativamente ai disservizi (ritardi – soppressioni- etc) che deriveranno da tale iniziativa.

Infine, in considerazione dell'ormai prassi aziendale, si diffida codesta società, per evidenti ragioni di carattere penale, a reiterare al P.d.M. e P.d.B. l'ordine di comando richiamando l'applicazione dell'art. 51 comma h.

Distinti Saluti

p. Lo Segreteria Regionale
Il Segretario Regionale
Adriano Coscia

